

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3787 del 01/07/2025
Oggetto	Modifica della comunicazione di iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per l'operazione R13. - Ditta LA NUOVA REALE DI STASI MARIA ROSARIA ı con impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia (RE) ı Via Pervilli n. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3950 del 01/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.10875/2025

Modifica della comunicazione di iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per l'operazione R13. - Ditta LA NUOVA REALE DI STASI MARIA ROSARIA – con impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia (RE) – Via Pervilli n. 17.

IL DIRIGENTE

Visti:

- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

Richiamata la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/14, mediante Arpae, in attuazione della L.R. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Reggio Emilia che attribuisce lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lett. a), della Legge n. 56/14, viene delegato ad Arpae SAC, tra cui, l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi art. 216, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Richiamato altresì che la ditta **LA REALE DI STASI MARIA ROSARIA**, con sede legale in Via Adua n.40 – Reggio Emilia (RE), è in possesso di atto ARPAE, n.DET-AMB-2021-2883 del 09/06/2021, di iscrizione al registro provinciale recuperatori di cui all'art.216 del D.Lgs. n.152/06 al n.220, per l'esercizio dell'operazione di recupero di rifiuti non pericolosi R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di Reggio Emilia in Via Pervilli n. 17.

Vista la domanda di modifica della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa dalla Ditta **LA NUOVA REALE DI STASI MARIA ROSARIA**, con sede legale in Via Adua n.40 – Reggio Emilia (RE), per l'impianto sito in comune di Reggio Emilia in Via Pervilli n. 17, acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2025/49837 del 14/03/2025, consistente in un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattati, istantanei da 0,85 tonnellate/giorno a 9 tonnellate/giorno, e annuali da 400 tonnellate/anno a 1.500 tonnellate/anno, con riorganizzazione degli spazi all'interno del fabbricato, con variazione del layout dell'impianto, senza modifiche strutturali e gestionali.

Viste le integrazioni, acquisite al protocollo di ARPAE con n. PG/2025/75470 del 22/04/2025, inclusive dell'aggiornamento della planimetria, indicante i bacini di contenimento e le relative dimensioni volumetriche, la copia della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio e la dichiarazione sostitutiva di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica.

Preso atto che, nella documentazione allegata alla comunicazione e successive integrazioni, in sintesi, si riferisce quanto di seguito esposto:

la ditta intende continuare a svolgere esclusivamente attività di messa in riserva R13 di rifiuti identificati al codice EER 200125 "*oli e grassi commestibili*" non pericolosi, con successivo loro conferimento verso impianti terzi autorizzati al recupero finale. L'attività di gestione rifiuti sarà esclusivamente all'interno di un capannone che occupa un'area di circa 306,5 m²; sui lati ovest ed est del capannone sono presenti due aree cortilive ad uso esclusivo: quella sul lato ovest di circa 25 m², completamente asfaltata, è adibita a parcheggio e accesso dei mezzi al capannone, quella sul

lato est invece è adibita ad area verde. Il capannone è organizzato in due aree principali: la prima di 250,61 mq è destinata all'attività di recupero rifiuti e la restante parte è adibita invece ad uffici e servizi, le cui acque reflue domestiche recapitano in pubblica fognatura.

L'attività verrà svolta dal lunedì al venerdì per 8 ore lavorative/giorno, con orario di lavoro diurno, che va dalle 08:00 alle 18:00 per 5 gg/settimana, per 48 settimane/anno per un totale di 240 giorni/anno e sono presenti 4 addetti.

L'attività di messa in riserva R13 è svolta esclusivamente all'interno del capannone, mentre l'area cortiliva esterna è utilizzata esclusivamente per la manovra e il transito degli automezzi di trasporto; il carico/scarico dei mezzi conferenti avviene all'interno del fabbricato, al coperto. Il fabbricato in esame è provvisto di pavimentazione in cemento con resinatura superficiale ed è dotato di uffici, spogliatoi e servizi igienici con antibagno e doccia.

Sul rifiuto in ingresso nell'area di conferimento (settore C indicato planimetria) vengono svolti due tipi di controllo:

- il controllo visivo e la verifica merceologica sul materiale in arrivo, al fine di verificare la conformità e la corrispondenza del rifiuto, le cui caratteristiche sono riportate nel formulario di identificazione dei rifiuti, con l'effettivo contenuto dell'automezzo di trasporto;
- il controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti: formulario, autorizzazione al trasporto, eventuale documentazione analitica, eventuali dichiarazioni o altre informazioni rese dal produttore.

La ditta procede poi all'accettazione del rifiuto, consistente nella pesatura dei rifiuti in ingresso, con sistema di pesatura a piattaforma (bilancia, in planimetria), nella compilazione del formulario e all'annotazione dell'operazione di carico nel registro di carico e scarico rifiuti. In caso di esito negativo delle verifiche, la ditta respinge il carico.

Una volta pesato, il rifiuto viene travasato, con l'ausilio di apposita pompa a lobi, in:

- fusti in plastica HDPE (polietilene ad alta densità,) a bocca larga per oli alimentari, dalla capacità pari a circa 60 litri/cadauno o a 120 litri/cadauno, dotati di tappi a vite o di anelli di chiusura stagna con apposita guarnizione;
- secchio in plastica, capacità ca. 30 litri/cad., in plastica PP (polipropilene), di forma troncoconica con manico in metallo.

Una volta eseguita la verifica documentale e visiva sui rifiuti, scaricati nell'area di conferimento (C) all'interno del fabbricato, essi vengono movimentati verso il settore (A) destinato alla messa in riserva del rifiuto, e travasati in cisternette IBC, per un massimo di circa 9 cisternette IBC dalla capienza pari a 1 m³ cadauna; ognuna di queste cisternette ha il suo bacino con un volume di contenimento pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste, come da circolare ministeriale conformemente a quanto previsto dalla Circolare MATTM Prot.1121 del 21/01/2019. I contenitori sono posizionati nelle aree indicate nella planimetria di riferimento per l'impianto, senza essere sovrapposti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo).

Le attrezzature utilizzate per l'attività di gestione rifiuti sono costituite esclusivamente da mezzi quali carrello elevatore elettrico e/o transpallet per la movimentazione dei rifiuti, pompa a lobi per il travaso del rifiuto liquido dai contenitori forniti ai clienti (fusti da 60 litri, o secchi da 30 litri) alla cisternetta IBC da 1 m³.

I rifiuti prodotti dall'operazione R13, dal trasporto, dal confezionamento e travaso del rifiuto, dalla pulizia delle aree o dei contenitori, dalla sostituzione di contenitori o fusti danneggiati o inutilizzati, vengono disposti nel settore indicato con DT in planimetria e gestiti in conformità a quanto previsto dall'art.185-bis del D.lgs. 152/2006.

L'istanza di modifica alla comunicazione sopra richiamata, è stata presentata al fine di ottenere:

- l'aumento dello stoccaggio istantaneo del rifiuto trattato, identificato al codice EER 20 01 25, da 0,85 tonnellate/giorno a 9 tonnellate/giorno;
- l'aumento dello stoccaggio annuale del rifiuto trattato, identificato al codice EER 20 01 25, da 400 tonnellate/anno a 1.500 tonnellate/anno;
- la riorganizzazione degli spazi all'interno del fabbricato, conseguente all'aumento delle capacità di stoccaggio sia giornaliera, che annuale, per accogliere le maggiori quantità del rifiuto suddetto.

Tali modifiche non comporteranno modifiche strutturali e gestionali alle modalità di svolgimento della operazione di messa in riserva R13.

La ditta dichiara che le attività oggetto di comunicazione non producono emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/06 e che le attività oggetto di comunicazione non producono scarichi idrici, ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/06. La Ditta dichiara inoltre che rispetta i limiti di zonizzazione acustica, in quanto la modifica dell'attività di recupero in oggetto non comporta l'introduzione di nuove sorgenti rumorose e un traffico indotto trascurabile rispetto a quello già presente in zona (polo produttivo). Nella documentazione sono allegate le tavole di riferimento dell'impianto, denominate "TAV.1/2-LAY-OUT IMPIANTO RECUPERO- REV.01 datata 17/04/2025" e TAV.2/2-SEZIONE IMPIANTO RECUPERO- REV.01" datata 17/04/2025 e acquisite al protocollo di ARPAE con n. PG/2025/75470 del 22/04/2025.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Visti:

- il parere favorevole del Comune di Reggio Emilia in materia urbanistica, acquisito al protocollo n. 115593 del giorno 26/06/2025;

Reso noto che:

- il Responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia www.ARPAE.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di confermare l'iscrizione della Ditta **LA NUOVA REALE DI STASI MARIA ROSARIA** al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 con il **numero 220**, per l'esercizio dell'operazione di **recupero rifiuti speciali, non pericolosi**:
 - **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";
nello stabilimento sito in comune di **Reggio Emilia – Via Pervilli n. 17**;
2. che la durata dell'iscrizione è di 5 anni a partire dalla data del presente atto;
3. che in base alla suddetta iscrizione, la Ditta può esercitare l'operazione di Messa in riserva R13 indicata nell'**Allegato 1** al presente atto, per le tipologie di rifiuti e quantitativi indicati;
4. che l'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;

5. che l'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarichi di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;;
6. che deve essere comunicata immediatamente alla ARPAE, ogni eventuale variazione inerente l'assetto societario o cessione, vendita o dismissione dell'impianto;
7. che, nel caso in cui la Ditta intenda modificare la propria attività di gestione rifiuti (ad esempio per variazioni di tipologia di rifiuti o quantità o svolgere diverse operazioni di recupero, ecc.), è necessario che presenti preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, o domanda di autorizzazione in materia di gestione rifiuti, se e per quanto previsto dalle vigenti disposizioni;
8. nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e vigente normativa regionale in materia;
9. di vincolare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei requisiti e delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare il punto 11.11 dell'Allegato 1, Suballegato 1;
 - b) non sono ammessi all'impianto rifiuti pericolosi;
 - c) ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
 - d) la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità indicate, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, e di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998 e, per quanto pertinente, dalla Circolare protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
 - f) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;

- g) ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- h) coerentemente alla Circolare ministeriale protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*"), per il recupero finale, i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- i) l'attività di recupero R13 deve essere indicata con opportuna cartellonistica e deve avvenire, nelle aree individuate nelle tavole di riferimento dell'impianto, denominate "TAV.1/2-LAY-OUT impianto recupero- REV.01 datata 17/04/2025" e TAV.2/2-SEZIONE impianto recupero- REV.01" datata 17/04/2025 e acquisite al protocollo di ARPAE con n. PG/2025/75470 del 22/04/2025;
- j) la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, inoltre gli stessi devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e a controlli supplementari, anche a campione, qualora se ne ravveda la necessità;
- k) per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità";
- l) la movimentazione dei rifiuti deve essere eseguita avvalendosi sempre di attrezzature, conformi alle vigenti disposizioni su direttiva macchine, in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- m) i contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto e contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
- n) i serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
- o) deve essere effettuata periodica manutenzione dei contenitori del rifiuto gestito e dev'essere effettuata periodica verifica di tenuta e collaudo del contenitore con frequenza decennale;

- p) nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
- q) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- r) si dovrà garantire la pulizia delle aree di deposito e di carico/scarico dei rifiuti, raccogliendo eventuali sfridi e provvedendo al loro conferimento ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati;
- s) tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad impianti autorizzati;
- t) l'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro;
- u) l'iscrizione al registro decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- v) conformemente all'art. 26-bis della L. 132/2018, la Ditta deve essere in possesso del piano di emergenza interna, che deve essere aggiornato dipendentemente e coerentemente alle modifiche introdotte alla gestione rifiuti, e che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile agli agenti accertatori entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto.

Si ricorda che:

- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori;
- la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

originale firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **LA NUOVA REALE DI STASI MARIA ROSARIA**
 Impianto: **Reggio Emilia (RE) – Via Pervilli n. 17**

Registro Provinciale Recuperatori n.**220**

11.11	<i>oli esausti vegetali ed animali</i>				<i>R13</i>		
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo (R13)		Stoccaggio annuale Messa in riserva - operazione R13		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
20012 5	oli e grassi commestibili	10,05	9	1.676	1.500	0	0
TOTALE		10,05	9	1.676	1.500	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.